



Comune di Trecchina
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

(ai sensi dell'art. 6 L. 26 ottobre 1996 n. 477)



Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. **27** del **28/07/2015**

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Definizioni	3
TITOLO II – MANIFESTAZIONI	4
Art. 3 - Individuazione delle aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo. Criteri e limiti.	4
Art. 4 - Autorizzazione delle manifestazioni.....	4
TITOLO III - CANTIERI	5
Art. 5 - Generalità.....	5
Art. 6 - Orari e limiti massimi	5
Art. 7 - Casi particolari.....	6
Art. 8 - Autorizzazioni	6
TITOLO IV – PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI	6
Art. 9 – Intrattenimenti in pubblici esercizi ed in altre attività.....	6
Art. 10 – Intrattenimenti musicali nell’area dei gazebo ubicati nella villa comunale.....	7
TITOLO V – PARTICOLARI SORGENTI SONORE	7
Art. 11 – Macchine da giardino	7
Art. 12 - Altoparlanti.....	7
Art. 13 – Altre attività	8
TITOLO VI – CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	8
Art. 14 - Misurazioni e controlli	8
Art. 18 – Sanzioni pecuniarie	8
TABELLA 1: Criteri e limiti per manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata	9
TABELLA 2: Criteri e limiti per manifestazioni sul territorio comunale	10



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. La Classificazione acustica del territorio comunale è lo strumento che attribuisce a ciascuna parte del territorio i limiti di immissione e di emissione che devono essere rispettati secondo quanto previsto dal DPCM 14/11/1997 e dai Decreti Attuativi della Legge quadro 447/95.
2. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge quadro 447/95, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai limiti fissati dalla vigente classificazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
3. Inoltre, ai sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 6 della citata L. 447/95¹ il Regolamento disciplina le attività di intrattenimento e spettacolo e diffusione musicale nei pubblici esercizi ed in altre attività aperte al pubblico.
4. Sono escluse dal presente Regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale².
5. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2 saranno oggetto di uno specifico atto di Giunta.
6. Laddove viene concessa autorizzazione in deroga non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (*componenti tonali o impulsive*).

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Attività rumorose temporanee** . Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle attività che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
2. **Manifestazioni**. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla disciplina di cui al Titolo II, i concerti, gli spettacoli in genere, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, manifestazioni a qualunque altro titolo, luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico e che hanno carattere di attività temporanee, come sopra definite.

¹ Ai Comuni compete "l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico"

² Art.659 c.p. - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

TITOLO II – MANIFESTAZIONI

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO.

CRITERI E LIMITI.

1. Le manifestazioni che si svolgono nelle aree elencate nella allegata *tabella 1*, idonee ad ospitare manifestazioni con grande affluenza di persone, devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella stessa; tale tabella fornisce per ogni area i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.
2. Nelle altre aree del territorio comunale, non riportate nella *tabella 1*, e da individuarsi all'occorrenza è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alla *tabella 2*, previa autorizzazione rilasciata dell'Ente.
3. Le manifestazioni che si svolgono nell'ambito del cartellone estivo promosso dall'Amministrazione comunale, nelle aree individuate dalla *tabella 1*, devono rispettare i criteri e limiti indicati nella stessa.
4. L'elenco dei luoghi ed i limiti di valore contenuti nella *tabella 1* e *2* possono essere modificati o integrati con delibera di Giunta, a seguito di una valutazione di compatibilità acustica.
5. Per gli eventi organizzati nelle aree indicate in *tabella 1*, al di fuori del periodo luglio – settembre e nelle date che di volta in volta vengono stabilite per le manifestazioni di cui alla “*sagra della castagna*”, vengono applicati i limiti indicati in *tabella 2*.
6. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle include anche le prove tecniche degli impianti audio.
7. Al di fuori degli orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
8. Tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovranno rispettare il limite di **108 dB(A) L_{Asmax}**, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sulle aree individuate nella *tabella 1* nel rispetto dei limiti di rumore e di orario ivi indicati non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative licenze;
2. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sulle aree NON individuate nella *tabella 1* nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati nella *tabella 2* è soggetto a rilascio di autorizzazione dell'Ente;
3. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica richiesta di autorizzazione in deroga. Il Responsabile del servizio interessato, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, può autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento, avvalendosi anche di pareri rilasciati dalle Autorità Competenti.
4. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni dovranno tenere conto anche delle possibili criticità derivanti da manifestazioni che si svolgono in siti contigui.
5. L'autorizzazione potrà prevedere un programma di monitoraggi acustici, da svolgersi a cura degli organizzatori, al fine verificare il rispetto dei limiti dichiarati.

TITOLO III - CANTIERI

ART. 5 - GENERALITÀ

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
2. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ART. 6 - ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L'attività dei cantieri edili, stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle 20.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà essere superato il valore limite **LAeq = 70 dB(A)**, con tempo di misura (TM) maggiore o uguale 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Per casi particolari, tale limite potrà essere comunque superato fino al massimo di **LAeq = 108 dB(A)** previa autorizzazione dell'Ufficio Competente e per la durata massima continuativa non superiore alle 3 (tre) ore.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione di fabbricati si applica il limite di **LAeq 65 dB(A)**, con TM (tempo di misura) maggiore o uguale 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
4. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc..) in cantieri stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, è svolta, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.
5. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
6. Annualmente, con ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica, in concomitanza con le ferie estive e del conseguente aumento delle presenze sul territorio, può essere stabilito un periodo in cui sospendere le attività edilizie rumorose.

ART. 7 - CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dall'articolo successivo.
2. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, o in aree ad esse limitrofe, e specificatamente nelle aree destinate a scuole e ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONI

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati non necessita di specifica autorizzazione che si intende compresa nei titoli edilizi abilitanti.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o di orario sopra individuato, possono richiedere specifica deroga.
3. Le deroghe a limiti e orari per cantieri di:
 - a. opere pubbliche comunali,
 - b. interventi sulle infrastrutture stradali,
 - c. interventi sulle infrastrutture tecnologiche (es: illuminazione pubblica, rete distribuzione energia elettrica, acqua, gas, ecc.),
 - d. manutenzione e cura del verde pubblico,sono rilasciate dal Responsabile Unico di Procedimento qualora l'attività del cantiere interferisca in maniera significativa e problematica con la mobilità privata, i servizi di trasporto pubblico o altri servizi pubblici quali, per esempio, la raccolta dei rifiuti.
4. Ai cantieri per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

TITOLO IV – PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 9 – INTRATTENIMENTI IN PUBBLICI ESERCIZI ED IN ALTRE ATTIVITÀ

1. Il presente articolo disciplina le attività di piccoli trattenimenti musicali effettuati negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compreso le pertinenze (gazebo esterni).
2. I piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, devono avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale, l'assetto ordinario del locale non deve essere modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'intrattenimento tali da trasformare lo stesso in luogo di pubblico spettacolo e le porte ed i serramenti devono rimanere chiusi durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento, ed in particolare devono essere rispettare le seguenti condizioni:
 - a. la capienza e l'afflusso devono essere inferiori alle 100 persone;

- b. il trattenimento deve svolgersi in occasione della norma le attività di somministrazione;
 - c. i locali non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta;
 - d. non deve essere previsto il pagamento del biglietto;
 - e. non devono essere applicati aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
 - f. non può essere pubblicizzato il solo spettacolo ma ciò va fatto congiuntamente all'attività principale di somministrazione
3. L'esercizio dell'attività di intrattenimento o spettacolo, qualora svolta nell'ambito di una vera e propria attività imprenditoriale, è soggetto all'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
4. Le attività di piccolo intrattenimento musicale senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, di cui al precedente comma 2, sono soggette a presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. La SCIA deve essere corredata da:
- a. un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato relativa al rispetto dei requisiti di idoneità statica dei locali per l'uso cui sono destinati, nonché il rispetto dei requisiti di fruibilità delle vie di esodo da parte degli avventori e dell'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati.
5. Le altre attività elencate nell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011 quali palestre, sale da gioco, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, che utilizzino impianti di diffusione sonora, sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nella modalità previste dal precedente comma 4.

ART. 10 – INTRATTENIMENTI MUSICALI NELL'AREA DEI GAZEBO UBICATI NELLA VILLA COMUNALE

1. Nei gazebo ubicati nella Villa Comunale, pertinenze dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, è **consentito** l'intrattenimento musicale, nei limiti di cui alla tabella 2.

TITOLO V – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

ART. 11 – MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (ad esclusione della manutenzione del Verde Pubblico) è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico; macchine e impianti devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

ART. 12 - ALTOPARLANTI

1. L'uso di altoparlanti esterni su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00.

ART. 13 – ALTRE ATTIVITÀ

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 con esclusione della domenica e dei giorni festivi.

TITOLO VI – CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 14 - MISURAZIONI E CONTROLLI

1. I parametri di misura riportati nelle *tabelle 1, 2 e 3* sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a. **LAeq**, come definito dal D.P.C.M. 16/03/98;
 - b. **TM** (tempo di misura) maggiore o uguale a 10';
 - c. **LA_{slow}**, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della *time-history*.
2. Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).
3. L'attività di controllo è demandata all'ARPAB ed al Servizio Associato di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Municipale.
4. Il personale incaricato dei controlli ha facoltà di accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono sorgente di rumore, di richiedere dati, notizie e documentazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo; tali funzioni non possono essere ostacolate dal segreto industriale.

ART. 18 – SANZIONI PECUNIARIE

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da **258,23 a 10.329,14 EURO** ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/95.

TABELLA 1: CRITERI E LIMITI PER MANIFESTAZIONI CON GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO E/O DI LUNGA DURATA

Questa tabella riguarda aree idonee ad ospitare manifestazioni con grande affluenza di persone. Le localizzazioni saranno recepite dalla classificazione acustica con successiva variante.

Luogo	Tipologia della manifestazione	Durata max - h -	n. max giorni all'anno	Limite Orario	Limite in facciata LAeq	Limite LASlow in facciata	Limite LASmax per il pubblico
Piazza del Popolo - Villa Comunale	Concerti – spettacoli in genere – altre manifestazioni con diffusione sonora	4	50	01:00	95	100	108
Viale Michele Marotta	Spettacoli in genere	4	4	01:00	95	100	108
Piazza Madre Teresa di Calcutta	Concerti – spettacoli in genere – altre manifestazioni con diffusione sonora	4	10	01:00	95	100	108
Area Parco Giochi – Piazza Canonico Pignataro	Spettacoli in genere	4	10	01:00	95	100	108
Area Centro Storico – Rione Castello	Spettacoli in genere	4	10	01:00	95	100	108
Parco e viale Forraina	Concerti – spettacoli in genere – altre manifestazioni con diffusione sonora	4	10	01:00	95	100	108
Via Isabella Morra	Concerti – spettacoli in genere – altre manifestazioni con diffusione sonora	4	10	01:00	95	100	108
Fraz. Parrutta (Piazzetta)	Concerti – spettacoli in genere – altre manifestazioni con diffusione sonora	4	6	01:00	95	100	108
Fraz. Piano dei Peri (Piazzetta)	Concerti – spettacoli in genere – altre manifestazioni con diffusione sonora	4	6	01:00	95	100	108
Fraz. Maurino (area adiacente ex scuola)	Concerti – spettacoli in genere – altre manifestazioni con diffusione sonora	4	6	01:00	95	100	108
Fraz. Bolago (largo adiacente pubblica fontana)	Concerti – spettacoli in genere – altre manifestazioni con diffusione sonora	4	6	01:00	95	100	108

NB: I valori di cui alla tabella 1 non sono applicabili all'intera durata della manifestazione, ma solamente a singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti e immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

- Piazza del Popolo – Villa Comunale – Viale Michele Marotta – Piazza Madre Teresa di Calcutta - Piazza Canonico Pignataro



Via Isabella Morra



Parco e Viale della Forraina

**TABELLA 2: CRITERI E LIMITI PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE**

Tipologia della manifestazione	Afflusso atteso	Durata max - h -	n. max giorni all'anno	Limite Orario	Limite in facciata LAeq	Limite LASlow in facciata	Limite LASmax per il pubblico
Concerti – spettacoli in genere – e altre manifestazioni all'aperto	> 1000	4	20	01:00	95	100	108
Concerti – spettacoli in genere – e altre manifestazioni all'aperto	> 200 - < 1000	4	30	01:00	85	90	95
Manifestazioni all'aperto con diffusione sonora e altre attività musicali all'aperto	< 200	4	35	01:00	70	75	80
Manifestazioni sonore al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, quali ad es. BAR, Ristoranti, Pizzerie etc)		4	30	01:00	45	50	60



Definizioni

LAeq = Livello sonoro continuo equivalente ponderato A – misurazione effettuata usando la ponderazione in frequenza “A”